

## **ACCESSO AD IMMOBILI PRIVATI UBICATI IN POSIZIONE ISOLATA RISPETTO AL TERRITORIO COMUNALE – CRITICITÀ NELLA MANUTENZIONE DELLE STRADE PUBBLICHE DI ACCESSO**

Alcuni cittadini hanno segnalato al Difensore civico le criticità conseguenti alla mancata manutenzione della strada comunale di accesso all'immobile di loro proprietà. Si tratta, generalmente, di case ubicate in posizione isolata, che possono essere raggiunte percorrendo strade dismesse, limitate al transito pedonale, e che necessitano di periodiche operazioni di sfalcio ai fini dell'accesso nel periodo estivo e delle ordinarie operazioni di sgombero neve nel periodo invernale.

A fronte dell'asserita necessità che l'accesso sia garantito dall'amministrazione comunale in condizioni di sicurezza, il Difensore civico ha ricordato gli indirizzi della giurisprudenza in ordine all'applicazione dell'art. 2051 c.c. alla Pubblica amministrazione per i danni cagionati da cose in custodia, implicante - relativamente alle strade pubbliche - l'obbligo di manutenzione e controllo da parte dell'ente pubblico medesimo (Cass. civ. Sez. III, 09.05.2017, n. 11225).

La giurisprudenza ha, peraltro, precisato che l'ente proprietario di una strada si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo imminente connesse alla struttura ed alla conformazione della stessa e delle sue pertinenze, fermo restando che su tale responsabilità può influire la condotta della vittima, la quale assume efficacia causale esclusiva soltanto ove sia qualificabile come abnorme, cioè estranea al novero delle possibilità fattuali congruamente prevedibili in relazione al contesto, potendo, in caso contrario, rilevare ai fini del concorso causale ai sensi dell'art. 1227 c.c. secondo le circostanze del caso da apprezzarsi dal giudice di merito (Cass. civile, sez. III, 01.02.2018, n. 2481; Cass. civile, sez. III, 29.07.2016, n. 15761, Cass. civile, sez. III, 22.03.2011, n. 6550).

All'Ente Pubblico custode sono, quindi, imputabili in modo selettivo i rischi di cui esso può essere tenuto a rispondere in relazione ai doveri di sorveglianza e di manutenzione, razionalmente esigibili in base ai criteri di corretta e diligente gestione, tenuto conto della natura del bene e della causa del danno (Cass. civile, Sez. III, 06.07.2006, n. 15383; Cass. civile, Sez. III, 16.05.2008, n. 12449).

BG 19.09.2023